



Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 09/04/2009

AREA: 01

SETTORE: 01

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Pont-Saint-Martin intende dotarsi di un sistema di video sorveglianza al fine di migliorare la sicurezza, controllare il traffico e le proprietà comunali;

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il "Provvedimento generale sulla video sorveglianza emesso dal Garante il 29 aprile 2004;

RITENUTO opportuno dotare il Comune di un Regolamento in tema di video sorveglianza a tutela della privacy dei cittadini;

VISTA la bozza di Regolamento predisposta dal Segretario comunale;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale;

all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

1. APPROVARE l'allegato Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza";
2. Incaricare quale responsabile del procedimento di cui al presente atto il Sig. Marco Pasi, Segretario comunale.



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

Approvato con delibera del C.C. n. 11 del 09/04/2009



Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, con i termini che seguono si indica:
 - Titolare: il Comune di Pont-Saint-Martin, competente a disporre l'adozione di impianto di video sorveglianza ai sensi del presente Regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
 - Responsabile: persona fisica individuata nella figura apicale del servizio di Polizia locale o nominata con provvedimento del Sindaco;
 - Incaricato: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
 - Interessato: persona fisica, giuridica, ente, associazione o impresa cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di video sorveglianza.

Articolo 2 (Finalità del trattamento)

1. Il trattamento posto in essere dal titolare ha lo scopo di:
 - identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
 - prevenire e reprimere atti vandalici;
 - tutelare la sicurezza urbana ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
 - rilevare infrazioni del Codice della strada.

Articolo 3 (Responsabile del trattamento)

1. Responsabile del trattamento è la persona fisica individuata nella figura apicale del servizio di Polizia locale o incaricata con provvedimento del Sindaco tra i dipendenti aventi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria;
2. E' onere del Responsabile provvedere a:
 - individuare e incaricare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro le idonee istruzioni;
 - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;



- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati comunque entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione-distruzione dei dati raccolti per il tramite dei sistemi di video sorveglianza, nel caso venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- ogni altra attività espressamente richiesta dal titolare.

Articolo 4

(Incaricato del trattamento)

1. Gli incaricati del trattamento sono gli operatori che effettuano in via principale o residuale un trattamento dei dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della video sorveglianza;
2. L'incaricato del trattamento ha l'obbligo di:
 - trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto del sistema di video sorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 5

(modalità di trattamento)

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente Regolamento, dovranno essere:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;



- raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 2;
- conservati per il massimo di sette giorni, salvo le deroghe espresse dall'articolo 6 del D.L. n. 11/2009, decorrenti dalla raccolta e tenuto conto delle finalità da perseguire..

Articolo 6

(Ambienti di posizionamento delle telecamere)

2. le telecamere, ai sensi del D.L. n. 11/2009, possono essere posizionate in corrispondenza di incroci, piazze, immobili, giardini pubblici, impianti sportivi, aree di parcheggio, stoccaggio di rifiuti, aree mussali anche al loro interno in mancanza di personale addetto.

Articolo 7

(Risoluzione della ripresa)

1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare l'intensità del traffico, ingorghi esondazioni ed altre emergenze simili;
2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana.

Articolo 8

(Periodo di conservazione delle immagini)

1. I dati personali raccolti sono conservati per un periodo di 24 ore;
2. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini sono conservate per almeno sette giorni, fatte salve ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del D.L. n. 11/2009.

Articolo 9

(Obbligo di segnalazione delle telecamere)

1. Il Responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla video sorveglianza;
2. In particolare, in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003, è fatto obbligo segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di Area Video Sorvegliata, con rilasci di



informativa sintetica (indicazione del titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003).

Articolo 10 (Informativa)

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dei dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso l'Ufficio di Polizia locale;
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - espressa indicazione del titolare del trattamento;
 - espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
 - finalità del trattamento;
 - modalità del trattamento;diritti esercitabili dall'interessato;
 - modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - indicazione degli incaricati del trattamento;
 - termini di conservazione delle immagini registrate.

Articolo 11 (Esercizio del diritto di accesso)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
3. I diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 sono esercitabili a semplice richiesta, senza formalità al titolare o al Responsabile del trattamento, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro, senza ritardo.

Articolo 12 (Comunicazione e diffusione dei dati)

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente per legge o per regolamento apposito;
2. E' vietato effettuare la diffusione dei dati raccolti, fatti salvi i dati anonimi raccolti senza individuazione dei tratti somatici.